

Tribunale di Vicenza – Sezione penale – Sentenza 4 ottobre 2021 n. 863

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VICENZA - Sezione Penale -

in composizione monocratica nella persona del Dott. Filippo LAGRASTA

alla pubblica udienza del 05/07/2021

a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(art. 544 3 comma c.p.p.)

nel procedimento a carico di:

(...) nato il (...) ad A. (C.), residente a R. d'E. (V.) via B., 91 - domicilio dichiarato;

libero - assente

con difensore di fiducia Avv. Gi.Pa. del Foro di Vicenza;

PARTE CIVILE costituita all'udienza del 19.11.2018 Avv. Lo.To. del Foro di Bologna difensore e procuratore speciale di (...);

imputato

del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 595, comma 3 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante il social network "(...)", offendeva la reputazione di (...), condividendo sul proprio profilo fotografie pubblicate sulla pagina ufficiale del medesimo e commentandole con frasi palesemente offensive del suo onore e decoro, tra le quali: "...Vedi se si vede i Due Palazzi...quella potrebbe essere la tua prossima location", "...smettila che sei la più grande bufala del secolo...zappa e campi...", "Coglione!", nonché commentando fotografie postate sulla bacheca della pagina ufficiale (...) "(...)", creata dal (...), con frasi offensive quali: "(...) ma vai a cagare...va va chiacchierone...sei una bufala vivente", ed altre di analogo tenore.

Con l'aggravante di aver arrecato l'offesa con altro mezzo di pubblicità.

In Romano d'Ezzelino (VI) dal 17 febbraio al 17 marzo 2016.

Il Giudice revoca il decreto penale opposto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 2/2/2018, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Vicenza a seguito dell'opposizione al decreto penale di condanna n. 886 del 21/8/2017, (...) è stato tratto a giudizio immediato per rispondere del reato riportato in epigrafe.

L'imputato è stato dichiarato assente all'udienza del 19/11/2018, in occasione della quale (...) si è costituito parte civile.

L'istruttoria ha preso avvio alla successiva udienza del 9/4/2019 con l'audizione della parte civile e l'acquisizione della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero (segnatamente le schermate riportanti i messaggi di testo e i commenti pubblicati sulla pagina (...) di (...)).

Successivamente, si è verificata una causa di sospensione del termine di prescrizione del reato, in ragione del differimento ex lege della trattazione del procedimento a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19, ai sensi degli art. 83, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e art. 36 D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

Tra l'udienza del 12/5/2021 e quella del 16/6/2021 si è verificata un'ulteriore causa di sospensione del termine di prescrizione del reato, in ragione della richiesta di rinvio del procedimento formulata dalla difesa dell'imputato.

All'udienza del 16/6/2021, una volta dichiarata la chiusura del dibattimento, le parti hanno brevemente discusso rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe: alla successiva udienza del 5/7/2021, in assenza di repliche, il Tribunale ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.

PROVE RILEVANTI

I fatti che hanno originato l'odierna incolpazione devono essere ricostruiti sulla base:

- della testimonianza resa da (...), da cui emergono i rapporti intercorsi tra la persona offesa e (...) nonché il clamore suscitato dai commenti offensivi che l'imputato ha postato sulla propria pagina (...), su quella di (...) e su quella intestata a "...", creata e gestita dalla stessa persona offesa;
- delle schermate che raffigurano i diversi post apparsi su (...), che illustrano il contenuto delle frasi con cui l'imputato ha commentato i post pubblicati dalla persona offesa, attestando la loro diffusione nell'ambito del social network in questione.

RICOSTRUZIONE DEL FATTO

Nel mese di dicembre 2015, (...) è stato avvisato dal suo socio in affari (...) e dalla madre (...) che sul social network (...) erano apparsi diversi post che lo riguardavano e che riportavano commenti poco gratificanti sulla sua attività politica e imprenditoriale, pubblicati da (...), un suo conoscente: in particolare, si trattava di post pubblicati originariamente da (...) sulla propria pagina (...) ufficiale e su quella de "...", da lui creata e gestita, commentati pubblicamente da (...) oppure condivisi dall'imputato sulla propria pagina personale con l'aggiunta di frasi dal contenuto allusivo (come "bufala vivente") o oltraggioso (come "coglione" e "merda"). Tale condotta è proseguita poi fino ai primi mesi del 2016.

In occasione di un incontro casuale con (...), (...) gli ha chiesto spiegazione del suo comportamento, venendo così a sapere che l'imputato era in collera con lui perché lo riteneva responsabile del fallimento di un'attività di ristorazione che aveva gestito in precedenza e che aveva affidato in affitto a (...) tra il 2014 e il 2015. A margine del loro colloquio, (...) ha detto a (...) che avrebbe ritirato la querela presentata nei suoi confronti se avesse accettato di scusarsi e di ritirare una querela per truffa, a sua volta presentata dall'imputato contro F.: tuttavia, l'imputato gli ha detto che sarebbe stato disposto a farlo solo se avesse potuto recuperare il ristorante.

RESPONSABILITÀ DELL'IMPUTATO

Alla luce degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale deve ritenersi raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio la prova della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli.

Innanzitutto, bisogna osservare che appare corretta la determinazione della competenza per territorio in capo a questo Tribunale in relazione al reato in questione, atteso che l'imputato risiede stabilmente nella provincia di Vicenza: infatti, nell'ipotesi in cui il delitto di diffamazione sia stato perpetrato utilizzando la rete internet, ove sia impossibile stabilire con esattezza il luogo di consumazione del reato e sia invece possibile individuare quantomeno per presunzioni quello in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato come dato informatico, per poi essere immesso in rete, la competenza territoriale va determinata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, c.p.p. in relazione al luogo predetto, in cui è avvenuta una parte dell'azione illecita (cfr. Cass. pen., Sez. 5, sent. n. 31677 del 19/05/2015).

Svolta questa premessa, occorre rilevare che la principale fonte di prova del reato in contestazione è rappresentata dalla testimonianza di (...): nel corso della sua deposizione, infatti, la persona offesa ha ricostruito in modo preciso e dettagliato i pregressi rapporti intercorsi con l'imputato nel corso degli anni, illustrando poi i commenti offensivi e oltraggiosi rivolti nei suoi confronti e apparsi a partire dalla fine del 2015 sul social network (...), precisando che gli stessi erano stati visti da molte persone - tra cui il suo socio di affari e sua madre - che gliene avevano segnalato la pubblicazione con grande preoccupazione.

In proposito, va ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono essere validamente poste alla base dell'affermazione di penale responsabilità a carico dell'imputato, una volta verificata la loro credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. Cass. SS.UU., sent. n. 41461/2012; Cass. pen., sez. 1, sent. n. 13016/2020; Cass. pen., sez. 2, sent. n. 43278/2015): il vaglio in ordine all'attendibilità del dichiarante deve però assumere caratteri più penetranti e rigorosi rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi altro testimone, dal momento che non bisogna dimenticare che, anche qualora non si sia costituita parte civile nel procedimento, la persona offesa è sempre portatrice di interessi antagonisti rispetto a quelli dell'imputato, astrattamente in grado di condizionare la genuinità della sua testimonianza.

Pertanto, la deposizione della vittima del reato può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva.

Nel caso di specie, la valutazione complessiva della personalità di (...) - così come emersa nel corso della sua audizione dibattimentale - permette certamente di superare positivamente il vaglio di credibilità soggettiva. Infatti, nel riferire le vicende che lo hanno interessato, l'uomo è apparso misurato e spontaneo, del tutto genuino: la sua testimonianza è risultata sincera e scevra da ogni risentimento nei confronti dell'imputato - sul quale non ha espresso alcun giudizio né apprezzamento di sorta- circostanza che esclude ogni suo intento calunnioso o ritorsivo.

In punto di attendibilità intrinseca, le dichiarazioni di (...) sono state lineari, coerenti, prive di contraddizioni e particolarmente puntuali. Segnatamente, la persona offesa ha illustrato i singoli post apparsi su (...) che lo hanno riguardato e che contenevano apprezzamenti negativi sulla sua attività politica ed imprenditoriale, fornendone una descrizione adeguatamente circostanziata nel tempo e nello spazio e ricordando con precisione alcune delle parole utilizzate dall'imputato nel commentare i post condivisi da (...) sulla propria pagina.

Ciò posto, nel caso di specie appare opportuno procedere ad un riscontro delle dichiarazioni di (...) anche attraverso il ricorso ad elementi esterni - secondo quanto richiesto da un più rigoroso orientamento della giurisprudenza di legittimità - poiché egli vanta rispetto alla definizione del presente procedimento un interesse diretto di natura patrimoniale, a seguito della sua costituzione come parte civile all'udienza del 19/11/2018 (cfr. ex multis Cass., Sez. V, n. 19290 del 13/2/2020).

Ebbene, le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato pieno riscontro nelle schermate dei post apparsi tra febbraio e marzo 2016, che illustrano puntualmente le frasi utilizzate dall'imputato nel commentare il contenuto condiviso da (...) sulla propria pagina ufficiale e su quella del movimento da lui fondato "(...)": in particolare, dalla lettura dei singoli post emerge il tenore offensivo e oltraggioso di alcune espressioni come "coglione" e "merda", rivolte direttamente nei confronti di (...).

Per il loro significato letterale e per il contesto in cui sono apparse - dal momento che sono state apposte a commento di contenuti pubblicati su pagine pubbliche seguite da migliaia di persone - le espressioni in questione rivestono certamente un'efficacia lesiva della reputazione di (...), assumendo una valenza significativamente diffamatoria, se apprezzata unitamente agli ulteriori post pubblicati dall'imputato nel medesimo periodo (che fanno riferimento in modo più o meno esplicito a presunte scorrettezze e irregolarità commesse da (...) nell'ambito delle proprie attività imprenditoriali, alludendo al fatto che potessero condurlo in carcere, come nel post apparso il 17/2/2016).

Inoltre, la capacità lesiva dell'immagine della persona offesa deve essere apprezzata in relazione al fatto che (...) svolge da anni un ruolo pubblico, essendo impegnato politicamente come esponente prima di Forza Italia e in seguito di Fratelli d'Italia: pertanto, anche la falsa attribuzione di comportamenti penalmente rilevanti assume rilievo e riveste una chiara valenza diffamante dal momento che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, anche una notizia pubblicata in forma dubitativa riveste idoneità a ledere la reputazione altrui (cfr. Cass. pen., Sez. 5, sent. n. 41042 del 17/6/2014).

Per quanto attiene alla sussistenza del requisito della comunicazione con più persone, bisogna considerare che, ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione, è possibile presumerne la sussistenza qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet o in un social network - come nel caso di specie - trattandosi di un mezzo che per sua natura è destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, a nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non sia letto da alcuno (cfr. Cass. pen., Sez. 5, sent. n. 16262 del 4/4/2008).

Nel caso che ci interessa, è comunque possibile ritenere raggiunta la prova di tale elemento sulla base del fatto che la notizia della pubblicazione dei post da parte dell'imputato è giunta a (...) dalla madre e dal suo socio d'affari, circostanza che dimostra la diffusione del loro contenuto quantomeno tra due persone.

Con riguardo all'elemento psicologico del delitto in esame, sussiste senz'altro il dolo richiesto, quantomeno sotto il profilo eventuale, considerata la ripetitività della condotta e il tenore letterale delle espressioni utilizzate, che non lascia dubbi circa l'intento diffamatorio perseguito.

Infine, quanto alla riferibilità della condotta in questione all'imputato e alla sua identificazione come l'autore dei post e dei commenti oggetto dell'imputazione, (...) ha precisato che essi provenivano da un profilo (...) attraverso cui anche in passato aveva interloquuto con l'imputato, quando i rapporti tra loro non si erano ancora deteriorati; inoltre, la persona offesa ha ricordato di aver direttamente chiesto conto a (...) delle ragioni per cui aveva pubblicato tutti quei commenti denigratori, nel corso di un loro incontro fortuito, specificando che in tale occasione l'imputato aveva riconosciuto di esserne l'autore. Infine, a suffragare tale conclusione, contribuisce il fatto che l'intestazione del profilo riporti proprio il cognome dell'imputato.

Pertanto, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, si ritiene perfezionata la fattispecie criminosa contestata all'imputato e si impone una pronuncia di condanna nei suoi confronti.

LA PENA APPLICABILE

Sussiste nel caso di specie l'aggravante di cui all'art. 595 comma 3 c.p.: infatti, come precisato da recente giurisprudenza di legittimità, la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una pagina del social network (...) integra l'ipotesi di un'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché la condotta illecita è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone (così Cass., pen., sez. 5, sent. n. 13979 del 25/1/2021).

La particolare intensità del dolo, desumibile dalla reiterazione della condotta illecita, protrattasi per diversi mesi, conduce ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Sotto il profilo della dosimetria della sanzione penale, la non trascurabile rilevanza del fatto (attestata dalla circostanza che i post offensivi hanno avuto diffusione tra molti dei conoscenti della persona offesa) e la sua significativa efficacia lesiva (desumibile dal ruolo pubblico rivestito da (...))

pur non consentendo di contenere la misura della pena entro il minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice, giustificano l'applicazione della sola pena pecuniaria.

Pertanto, considerati i criteri di cui all'art. 133 c.p., deve stimarsi adeguata l'applicazione della pena complessiva di Euro 650,00 di multa, così determinata: pena base Euro 600,00 di multa, aumentata per la continuazione interna per i singoli post nella misura complessiva di 50,00 Euro.

All'accertamento della penale responsabilità dell'imputato consegue per legge la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

I pregiudizi penali da cui l'imputato risulta gravato sulla base dei dati riportati nel suo certificato del casellario giudiziale sono ostativi alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, già concessogli in precedenza.

IL DANNO DELLA PARTE CIVILE

Per quanto attiene l'istanza di risarcimento avanzata da (...), non vi è dubbio che la comparsa dei post e dei commenti a lui indirizzati sulla sua pagina (...) e su quella de "(...)" abbia determinato una apprezzabile lesione del diritto all'onore della parte civile costituita, considerato che, al di là dei termini direttamente offensivi, il loro contenuto gli attribuisce comportamenti moralmente riprovevoli, quando non penalmente rilevanti: in proposito, inoltre, va osservato che la testimonianza della persona offesa ha messo in luce la portata tutt'altro che circoscritta avuta dall'eco suscitata dai commenti in questione, di cui (...) è venuto a conoscenza proprio su interessamento di terzi soggetti.

Quanto all'esatta quantificazione del pregiudizio patito dalla parte civile, è possibile ritenere che, in base al tenore letterale dei commenti oggetto della condotta delittuosa dell'imputato e alla loro diffusione sul web, l'ammontare del danno non patrimoniale derivato a (...) in conseguenza del reato possa stabilirsi in via equitativa in Euro 1.000,00.

Ai sensi dell'art. 541 c.p.p. la condanna dell'imputato al risarcimento del danno determina altresì la sua condanna al pagamento delle spese di costituzione sostenute dalla parte civile che, in base ai parametri minimi stabiliti dal D.M. n. 55 del 2014 (applicabili in ragione della modesta complessità del procedimento), si liquidano in Euro 1.710,00, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute.

In ragione del carico del ruolo monocratico e collegiale, il deposito dei motivi della decisione è stato riservato al novantesimo giorno.

P.Q.M.

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara (...) responsabile dei reati ascrittigli e lo condanna alla pena di 650,00 Euro di multa, oltre al pagamento delle spese del procedimento.

Visti gli artt. 538 e 539 c.p.p.

condanna (...) al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, che liquida all'attualità in Euro 1.000,00.

Visto l'art. 541 c.p.p.

condanna (...) al pagamento delle spese di costituzione sostenute dalla parte civile che liquida in Euro 1.710,00 oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Vicenza il 5 luglio 2021.

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2021.